

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA del SOGGETTO PROMOTORE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

L'Università degli Studi di ..., con sede legale in ... alla via ... - con C.F./P.IVA ... - , nel seguito denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Prof. ..., nato a ... (...) il ..., in qualità di ..., domiciliato ai fini della carica a ..., in via ...;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone - con C.F./P.IVA 01997410798 - nel prosieguo denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Prof. ROCCO ANTONIO NOSTRO, nato a Gioia Tauro (RC) il 20 maggio 1949, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede Aziendale.

Di seguito collettivamente indicate come "le Parti"

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai Soggetti, ivi comprese le Università, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del relativo Decreto Interministeriale attuativo del 25.03.1998, n. 142 tali attività tirocini si possono svolgere previa stipulazione di apposita convenzioni tra il Soggetto Promotore e quella Ospitante;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra le quali, in particolare, i predetti tirocini formativi e di orientamento.
- che il Soggetto Promotore intende attuare presso il Soggetto Ospitante progetti formativi diretti al raggiungimento delle finalità di cui alla normativa in parola;
- che le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, convengono con la presente Convenzione sulla necessità di sviluppare esclusivamente adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e quello del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Natura e durata del tirocinio)

I tirocini di formazione e orientamento curriculare, di cui alla presente convenzione, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non hanno alcuna finalità produttiva in quanto perseguono esclusivamente obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenze dirette del mondo produttivo; in quanto previsto dall'ordinamento didattico dei corsi di studio, saranno riconosciuti solo ed esclusivamente in termini di crediti formativi e, comunque, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n.196/97, non possono in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro ed il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale, sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, su richiesta del tirocinante interessato e previo accordo tra le Parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'art.7 del richiamato Decreto Interministeriale.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione scritta al Soggetto Promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA del SOGGETTO PROMOTORE

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta alle Parti, con congruo preavviso.

Art. 2

(Obblighi del Soggetto Promotore)

Per ogni studente da avviare al training on the job il Soggetto Promotore trasmetterà formale richiesta di inserimento con allegato il format del progetto formativo e di orientamento individuale, formalmente sottoscritto, contenente: i dati anagrafici del tirocinante; l'indicazione del nominativo del tutore didattico; gli obiettivi formativi; le modalità di svolgimento del tirocinio; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL (gestione per conto dello stato) e responsabilità civile.

Il Soggetto Promotore garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n. 156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Lo stesso si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento o quanto concordato direttamente con i soggetti sopraccitati.

Art. 3

(Obblighi del Soggetto Ospitante)

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei corsi di studio del Soggetto Promotore, per la realizzazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari di cui all'art.1, comma 1, del relativo Decreto Interministeriale attuativo 25 marzo 1998, n.142, in relazione alle proprie attività, previa verifica e nel rispetto dei limiti e criteri fissati dal successivo comma 3, nonché, ove previsto del giudizio di idoneità espresso, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. del 09 aprile 2008, n. 81, dal proprio Medico Competente.

Lo stesso, verificata l'ammissibilità, ratifica al Soggetto Promotore il progetto formativo indicando i dati di competenze ed in particolare: la/le struttura/e (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolgerà il tirocinio e l'indicazione del nominativo del tutore aziendale.

Si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal predetto D. L.gs con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, Sezione V - "Sorveglianza Sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), al Titolo I, Capo III, Sezione IV "Formazione, informazione e addestramento" al Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi individuali di protezione".

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto ad assolvere gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente presentando, nei casi ed entro i termini previsti, la denuncia di infortunio presso l'INAIL, indicando come numero di posizione INAIL la dicitura "GESTIONE PER CONTO DELLO STATO" e a trasmettere anche, nel più breve tempo possibile, copia della relativa documentazione al Soggetto Ospitante.

Art. 4

(Obblighi del tirocinante)

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, sottoscrive per presa visione e accettazione il proprio progetto formativo ed una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali del Soggetto Ospitante;
- non sostituire il personale dipendente avente lo stesso profilo professionale, nonché sottoscrivere alcun atto ufficiale del Soggetto Ospitante;
- astenersi dal compiere direttamente mansioni o funzioni che comportino autonomia decisionale;

DA REDIGERE SU CARTA INTESATA del SOGGETTO PROMOTORE

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 "Obblighi dei lavoratori";
- mantenere la necessaria riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dai tutori di cui all'articolo successivo;
- segnalare al tutore aziendale e a quello didattico eventuali infortuni.

Art. 5

(Tutore didattico e tutore aziendale)

Per ogni tirocinante:

- il Soggetto Promotore nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi;
- Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui sarà affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4, nonché compilare il registro presenze da inviare a fine tirocinio al Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale, Referente della presente convenzione, per acquisire la tracciabilità delle attività in esso documentate da trasmettere successivamente in forma ufficiale al Soggetto Promotore.

Art. 6

(Natura e durata della convenzione)

La presente convenzione, che non riveste carattere di esclusività, ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti. Resta salva la possibilità di disdetta scritta da una delle Parti presentata almeno 3 mesi prima della scadenza prevista, con la precisazione che saranno completati i tirocini pratici in corso.

Con la medesima le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.

Art. 7

(Trattamento dati)

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs.196/03 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art.13 dello stesso decreto e della L. 106/2011.

Art. 8

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Crotona.

Art. 9

(Oneri fiscali e spese di registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 10

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data ____/____/_____,

Università degli Studi di ...
IL RETTORE

(Prof. ...)

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona
IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Rocco Antonio Nostro)